



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GOLFO ARANCI

Tel. 0789 563644 – Fax. 0789 563645 – Numero Blu 1530
Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it – Web:
www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

Località	<i>Porto Commerciale di Golfo Aranci</i>	Data	<i>dal 01 maggio al 31 ottobre di ogni anno</i>
-----------------	--	-------------	---

**“DIVIETO STAGIONALE DI ANCORAGGIO E SOSTA NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE
L’AREA DI MANOVRA DEL MOLO ALTERNATIVO DEL PORTO COMMERCIALE DI GOLFO
ARANCI”**

ORDINANZA N. 20 / 2020

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci,

- VISTA** l’Ordinanza n. 02/2013 data 21 marzo 2013 con la quale veniva consentito l’ormeggio presso il c.d. “Molo Alternativo” ricavato presso la Prima invasatura del porto Commerciale di Golfo Aranci ;
- VISTO** il Regolamento di sicurezza e dei servizi portuali del porto di Golfo Aranci approvato con Ordinanza n. 32/2004 emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 12.07.2004;
- VISTA** la pubblicazione I.I. 3203 dell’Istituto idrografico della marina militare, Portolano P3 edizione 2016;
- VISTA** la Legge 10.12.1977, n. 1085, ratificante il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72);
- VISTO** il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.07.2005, n. 171 ed il Decreto Ministeriale del 29.07.2008, n. 146, rispettivamente “Codice sulla Nautica da Diporto” e relativo “Regolamento di Attuazione”;
- VISTA** la nota degli ormeggiatori in data 15 luglio 2019, acquisita al prot. n. 6407 del 19 luglio 2019 con la quale vengono evidenziate alcune criticità inerenti l’ancoraggio di numerose unità da diporto nei pressi del bacino evolutivo, le quali, talvolta, invadono l’area di manovra;
- VISTA** la nota del Comandante della M/N Mega express Three in data 13 luglio 2019, acquisita al prot. n. 6127 del 15 luglio 2019, il quale rappresenta alcune criticità generate dalle unità da diporto ancorate o in sosta nei pressi del bacino evolutivo del molo Alternativo durante le manovre di ormeggio/disormeggio al predetto molo;
- VISTI** gli esiti della riunione tecnica svoltasi in data 23 Luglio 2019 presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci nel quale sono state analizzate le criticità segnalate in premessa;

- VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza di Balneare n. 30/2019 del Capo del Circondario Marittimo di Golfo Aranci datata 29 maggio 2019;
- VISTA** l'Ordinanza n. 97/2019 del Capo del Circondario Marittimo di Golfo Aranci datata 27 agosto 2019 con la quale veniva istituito il *“divieto temporaneo di ancoraggio e sosta nello specchio acqueo antistante l'area di manovra del Molo Alternativo del porto Commerciale di Golfo Aranci”* dal 27 agosto 2019 al 31 ottobre 2019;
- VISTA** la Determinazione-Ordinanza Balneare della Regione Autonoma della Sardegna n.10208 – Rep 663 del 03 aprile 2020;
- VISTA** l'istanza presentata dalla Soc. Forship S.p.a. in data 12 giugno 2020 acquisita al prot. n. 3817, la quale, anche alla luce dell'Ordinanza 18/2020 inerente i lavori presso il Molo Sud e conseguente interdizione all'ormeggio della banchina, e considerato che le navi in arrivo saranno ormeggiate nel periodo dei lavori solo presso il Molo Alternativo, ha richiesto di rinnovare l'Ordinanza 97/2019 al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di ormeggio e disormeggio presso lo specchio acqueo del Molo Alternativo;
- ACCERTATO** che a seguito dell'istituzione del divieto temporaneo di cui all'Ordinanza 97/2019 non sono state rilevate ulteriori criticità e che pertanto il dispositivo dell'Ordinanza ha consentito l'esecuzione, in piena sicurezza, delle manovre di ormeggio al Molo Alternativo delle navi RO-RO PAX che scalano il porto di Golfo Aranci;
- CONSIDERATO** che durante la stagione balneare estiva (01 maggio – 31 ottobre) vi è un aumento considerevole dell'afflusso di passeggeri con relativo aumento delle corse giornaliere delle unità RO-RO PAX che scalano il porto di Golfo Aranci;
- VISTI** gli articoli 16, 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);
- RITENUTO** necessario durante l'intera durata della stagione balneare estiva (01 maggio – 31 ottobre) tutelare la pubblica incolumità e salvaguardare la sicurezza della navigazione durante le manovre di ormeggio/disormeggio delle unità commerciali/passeggeri presso il Molo Alternativo del porto Commerciale di Golfo Aranci e garantire la sicurezza delle unità ancorate o presenti nei pressi dell'area di manovra del molo Alternativo del Porto Commerciale di Golfo Aranci;

ORDINA

Art. 1

A far data dal **12 giugno 2020 e fino al 31 ottobre 2020, e per tutte le annualità successive, nel periodo stagionale dal 01 maggio al 31 ottobre di ogni anno**, nella seguente area individuata, nei vertici, dai punti di coordinate contraddistinti con le lettere A, B, C, D (rappresentata in via esemplificativa nello stralcio della Carta Nautica 322 in allegato 1) è vietato l'ancoraggio, la sosta, la pesca e ogni ulteriore attività commerciale, diportistica, balneare o subacquea non espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	40° 59' 46" N	009° 36' 40" E
B	40° 59' 50" N	009° 36' 40" E
C	40° 59' 44" N	009° 37' 18" E
D	40° 59' 40" N	009° 37' 18" E

(Le coordinate si riferiscono al datum Roma 1940)

Art. 2

Fermo restando il rispetto dei divieti derivanti dalle vigenti normative citate in premessa, ed al fine di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, tutte le unità che intendono entrare ed uscire dal Porto di Golfo Aranci transitando nella predetta zona di divieto di ancoraggio sosta e pesca, sia in orario notturno che diurno, dovranno prestare la massima attenzione, mantenendo una velocità non superiore a 6 nodi o comunque alla minima velocità utile a manovrare in caso di condimeteo avverse, valutando nel contempo l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza,

- a. saranno ritenuti responsabili, tanto in sede civile che penale, dei danni arrecati a persone e/o cose che eventualmente dovessero derivare in conseguenza del loro illecito operato;
- b. incorreranno negli illeciti amministrativi di cui all'art. 53 (violazioni commesse con unità da diporto) del D. Lgs. N. 171/2005 o gli artt. 1164 (inosservanza di norme sui beni pubblici) e 1174 (inosservanza di norme di polizia) del codice della Navigazione nonché, autonomamente o in concorso, nella fattispecie di reato di cui all'art. 1231 (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci.

Golfo Aranci, 12 giugno 2020

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA

